

UN MATRIMONIO COMPLICATO

Avvocato. Signor Giudice, la legge del 10 dicembre 2012, n. 219, ha modificato l'art. 74 del Codice Civile, che recitava «La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite», in «La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo» (12G0242).

Giudice. Corretto.

Avvocato. Parole sacrosante. Ora, i miei due clienti, Ada e Aldo, erano sposati ma ora sono divorziati. I diritti dei loro due figli sono tutelati dalla legge, corretto?

Giudice. Certamente.

Avvocato. Bene. Ora, si dà il caso che ciascuno dei miei clienti vorrebbe unirsi in seconde nozze con un genitore dell'altro. Più precisamente, la signora Ada vorrebbe sposare Zeno, il padre (vedovo da qualche anno) del signor Aldo, e questi vorrebbe a sua volta sposare Zoe, la madre di lei (a sua volta vedova da qualche anno).

Giudice. Se il divorzio tra i suoi due clienti è stato siglato legalmente, non vedo alcun problema.

Avvocato. Sono lieto di sentirglielo dire. A me sembra invece che di problemi ce ne siano diversi. Tanto per cominciare, essendo il padre del (secondo) marito della propria madre un nonno (acquisito), ne segue che unendosi in matrimonio con Zeno la mia cliente, Ada, diverrebbe automaticamente la propria nonna (acquisita). Ne segue an-

che che diverrebbe nipote (acquisita) di se stessa. E ne segue, per essere ancora più precisi, che diverrebbe la propria trisnonna, la propria trisnipote, la propria quintisnonna, la propria quintisnipote, ecc. In maniera del tutto analoga, essendo la madre della (seconda) moglie del proprio padre una nonna (acquisita), unendosi in matrimonio con Zoe il mio cliente, Aldo, diverrebbe automaticamente il proprio nonno (acquisito), quindi il proprio nipote (acquisito), dunque anche il proprio trisnonno, il proprio trisnipote, ecc.

Giudice. In effetti è una situazione piuttosto insolita.

Avvocato. In secondo luogo, Ada diverrebbe madre (acquisita) di Aldo, cioè del suo ex-marito, nonché sua bisnonna, sua bisnipote, sua quadrisnonna, sua quadrisnipote, ecc., mentre evidentemente Aldo diverrebbe padre (acquisito) di Ada, cioè della sua ex-moglie, nonché suo bisnonno, suo bisnipote, ...

Giudice. Eccetera eccetera. Venga al dunque.

Avvocato. Signor Giudice, sono appunto tutti questi «eccetera» che mi preoccupano. All'art. 77 si dichiara che la legge «non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado», e l'art. 572 dichiara che in caso di morte la successione legittima dell'eredità «non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado». Tuttavia nel siglare i due matrimoni i miei due clienti diventerebbe automaticamente parenti (l'una dell'altro e ciascuno di se stesso) in grado inferiore al sesto *ma anche* in grado superiore. Che cosa dobbiamo dedurne?

Giudice. Mi lasci riflettere...

Avvocato. E non dimentichiamoci dei due figli dei miei clienti. O forse dovrei dire: non dimentichiamoci dei loro genitori acquisiti. È evidente, infatti, che proprio in quanto Ada e Aldo sono nonni (acquisiti) di se stessi, la loro figlia, Bea, diventerebbe automaticamente anche madre (acquisita), bisnonna, quadrisnonna, ecc. di entrambi, mentre il figlio, Bruno, diventerebbe anche padre (acquisito), bisnonno, quadri-

snonno, ecc. degli stessi. Essendo la madre di un proprio genitore una nonna, questo significa che anche Bea diventerebbe nonna di se stessa, e quindi trisnonna, quintisnonna, ecc. nonché trisnipote, quintisnipote, ecc. Idem per Bruno. Ne segue anche che sia Bea che Bruno diverrebbero i propri bisnonni, i propri bisnipoti ecc. Come la mettiamo?

Roberto Casati e Achille C. Varzi *Il Sole 24 Ore*, 23 febbraio 2014